

COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

R E G O L A M E N T O

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**Approvato con deliberazione consiliare n. 44/2000 in data 7/06/2000 -
Modificato con deliberazione consiliare n. 62/2012 in data 27/11/2012 -**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali.

ART.2 - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1 - Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo;

b) dare piena attuazione all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142 e all'art. 51 del vigente Statuto comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti che siano preferibilmente anche utilizzatori dei servizi;

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti di regola senza oneri a carico del Comune.

ART.3 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1 - Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le associazioni sportive operanti nel territorio cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

2 - La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione;

b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;

c) radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività associative;

3 - Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti;

4 - Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica aperta a tutte le associazioni e società interessate, anche fuori dal territorio comunale.

ART.4 - CONCESSIONE: PROCEDIMENTO E CONTENUTO

1 - La concessione avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale di idonea convenzione con allegati il progetto di utilizzo e di sviluppo dell'impianto.

2 - La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti di norma senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di mantenimento e/o ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dal Comune, ovvero proposte da quest'ultima, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

3 - La concessione prevede l'obbligo del concessionario a corrispondere un canone ricognitorio fissato dal Comune, in base alla vigente normativa, in relazione alla natura giuridica dello stesso concessionario.

4 - Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

5 - Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

6 - Il Concessionario deve comunicare al Comune l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

7 - I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune.

8 - E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

9 - Il servizio di gestione non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

10 - Nella convenzione di gestione sono definite le penalità che il concessionario è tenuto a versare, previa contestazione, per specifici inadempimenti o inosservanze al presente regolamento.

ART.5 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1 - Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

2 - La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

3 - Il concessionario deve comunicare tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

4 - Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa, da parte del concessionario la segnalazione di cui al precedente comma.

5 - Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario.

6 - Nel corso di validità della convenzione il Concessionario può realizzare, di propria iniziativa, opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

7 - L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

ART.6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata non può superare i 6 (sei) anni, con la possibilità di rinnovo. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2 - La concessione può avere una durata superiore a sei anni, comunque non eccedenti i diciannove anni, nell'ipotesi in cui si richieda al concessionario di eseguire opere di manutenzione straordinaria, di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, sulla base di un idoneo cronoprogramma.

(modifica apportata con Deliberazione Consiliare n. 62/2012).

ART.7 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE.

1 - Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2 - Il Concessionario solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

3 - A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

ART.8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.

1 - L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

2 - Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

3 - L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

4 - E' consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate. Ogni convenzione determinerà le modalità secondo cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

5 - L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

6 - L'accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di usufruizione, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.

7 - I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART.9 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1 - Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

2 - Sono a carico del Concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

ART.10 - SORVEGLIANZA

1 - Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.

ART.11 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1 - A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività e contenente tutti i suggerimenti ritenuti utili.

2 - Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART.12 - ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1 - Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

2 - Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART.13 - TARIFFE

1 - Tutti i proventi derivanti dall' introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.

2 - Le tariffe di cui al punto precedente prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza e sono determinate dal Concessionario previo conforme parere del Sindaco o dell'assessore delegato allo sport.

ART.14 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1 - Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

2 - L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

3 - Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

4 - Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

ART.15 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1 - Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per l'estinzione, scioglimento o trasformazione dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

2 - Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- b) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
- c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- d) cessione della concessione.

3 - La Concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

4 - La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario.

5 - Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Lo scioglimento, l'estinzione o la trasformazione dell'ente concessionario devono essere comunicati al Comune almeno sei mesi prima.

sg/regconc